

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN
AVVOCATO

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

ANTONIO DE POLO
DOTT. COMMERCIALISTA

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MIHAI MORARU
DOTT. AREA FINANCE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

CHIARA REGINATO
DOTT. AREA SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

CARMEN TONELLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

TERMINI DI ACCERTAMENTO

Gentili Clienti,

con la presente circolare vogliamo ricordare che a seguito dell'emergenza Covid-19, per le annualità fino al 2018, il termine di notifica degli avvisi di accertamento è stato prorogato di 85 giorni.

Tale disposizione opera con riferimento agli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni / recupero dei crediti d'imposta / liquidazione / rettifica e liquidazione.

Di conseguenza, nessun termine di accertamento risulta scaduto al 31.12.2022 ma scadrà il 26.3.2023.

In particolare questa proroga di 85 giorni interessa i termini di decadenza riferiti ad atti non scaduti nel periodo 8.3-31.5.2020. Per tali atti il termine di accertamento non scade quindi il 31.12 dell'anno di riferimento ma il 25.3 (per gli anni bisestili) / 26.3 (per gli anni non bisestili) dell'anno successivo.

Riportiamo una tabella riepilogativa per maggiore chiarezza.

Anno	Termini notifica avvisi di accertamento				
	Dichiarazione presentata		Dichiarazione omessa	Presenza denuncia penale	
	Termini ordinari	Regime premiale studi settore ISA		Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
2011	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2017	28.2.2022	31.12.2022 (26.3.2023)
2012	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2021 (26.3.2022)	31.12.2023 (25.3.2024)
2013	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2022 (26.3.2023)	31.12.2024 (26.3.2025)
2014	31.12.2019	31.12.2018	28.2.2022	31.12.2023 (25.3.2024)	31.12.2025 (26.3.2026)
2015	28.2.2022	31.12.2019	31.12.2021 (26.3.2022)	31.12.2024 (26.3.2025)	31.12.2026 (26.3.2027)
2016	31.12.2022 (26.3.2023)	31.12.2021 (26.3.2022)	31.12.2024 (26.3.2025)	---	---
2017	31.12.2023 (25.3.2024)	31.12.2022 (26.3.2023)	31.12.2025 (26.3.2026)	---	---
2018	31.12.2024 (26.3.2025)	31.12.2023 (25.3.2024)	31.12.2026 (26.3.2027)	---	---



RADDOPPIO DEI TERMINI

REATI PENALI : in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per un reato penale, fino al 2015 i termini ordinari di accertamento sono stati raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. Questo non è più previsto dal 2016.

In ambito IRAP il raddoppio dei termini non è applicabile, in quanto per questa imposta non sono previste sanzioni penali.

In caso di morte del contribuente, è applicabile il raddoppio dei termini di accertamento anche nei confronti degli eredi.

Il raddoppio dei termini per l'attività di accertamento opera anche in presenza di illeciti correlati al possesso di attività in Stati "black list". L'Ufficio può quindi notificare:

- L'avviso di accertamento entro il 31.12 del 8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (10° se omessa dichiarazione);
- L'atto di contestazione entro il 31.12 del 10° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

RIDUZIONE DEI TERMINI

I termini di accertamento risultano ridotti in presenza delle seguenti fattispecie:

- Contribuenti per i quali è applicabile il regime premiale degli studi di settore/ISA = per loro i termini di accertamento sono ridotti di un anno;
- Soggetti interessati dalla trasmissione telematica dei dati delle fatture / corrispettivi, che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti = per loro i termini di accertamento ai fini IVA e imposte dirette sono ridotti di 2 anni. Devono però valere le seguenti condizioni:

Anno	Condizioni per la riduzione termini di accertamento
2017 e 2018	<ul style="list-style-type: none">• Opzione, nel quadro RS del mod. REDDITI 2018 e 2019 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture / corrispettivi prevista dall'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015;e• tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, di importo superiore a € 30, come stabilito dal DM 4.8.2016.



Dal 2019	<ul style="list-style-type: none">• Tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, di importo superiore a € 500; e• documentazione delle operazioni mediante fattura elettronica tramite SdI / memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi; e• indicazione nel mod. REDDITI del possesso dei requisiti, come stabilito dal DM 4.8.2016. A tal fine va barrata l'apposita casella presente nel quadro RS (rigo RS136 del mod. REDDITI 2022 PF/SP e rigo RS269 del mod. REDDITI 2022 SC). <p>NB Per il 2019 la riduzione dei termini di accertamento non opera nei confronti dei soggetti che effettuano operazioni ex art. 22, DPR n. 633/72 (commercianti al minuto), salva l'opzione per l'invio dei corrispettivi ai sensi del citato art. 2, D.Lgs. n. 127/2015. Dal 2020, a seguito dell'estensione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche a tali soggetti, l'agevolazione in esame risulta applicabile.</p>
----------	--

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero di regolarizzazione di un errore / omissione:

- il termine per la notifica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, **decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;**
- il termine per l'accertamento decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, **limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

STUDIO PARTES